



ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA DI VENDITA DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA

(approvato con Determinazione DG n.82 del 11.09.2017)

ART. 1

Vendita di fauna selvatica

1. L'Agenzia Forestas può procedere alla vendita dei capi di fauna selvatica, allevata presso i propri Centri di Allevamento autorizzati dall'Assessorato della Difesa Ambiente (ADA) della Regione Sardegna.

ART. 2

Richiesta di vendita

1. La fauna selvatica cedibile è costituita dai riproduttori delle specie Lepre e Pernice sarda, destinata unicamente agli allevamenti regolarmente autorizzati dall'ADA.

2. Per l'acquisto dei capi di selvaggina, gli allevatori dovranno presentare contestuale richiesta alla Direzione Generale dell'Agenzia e al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Ambiente della RAS (Modulo A scaricabile dal sito web dell'Agenzia www.sardegnaforeste.it).

3. Non si terrà conto delle richieste:

a) prodotte su modello diverso da quello individuato al comma precedente;

b) spedite e/o consegnate anteriormente o successivamente ai termini di cui al successivo art. 3

4) Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. N. 487/1994, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al mancato buon fine della fornitura imputabile ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato nel modulo di prenotazione, a eventuali disguidi del servizio postale e in ogni altro caso imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 3

Termini di presentazione delle domande

1. Le richieste dovranno essere presentate alla Direzione Generale dell'Agenzia, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 28 febbraio di ciascun anno.

2. Le richieste pervenute dopo il 28 febbraio e prima del 1° settembre non saranno prese in considerazione, salvo il caso in cui dovessero verificarsi situazioni di eccedenza di animali.

ART. 4

Priorità e graduatoria delle domande

1. Le richieste saranno evase seguendo la cronologia di presentazione delle stesse.



ART. 5

Prezzi di applicazione

1. I prezzi applicati per ogni capo sono uguali per tutta la Sardegna.
2. I prezzi regionali sono approvati con delibera dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 42, lett. i) della L.R. 8/2016.
3. Il prezzo dovrà intendersi al netto dell'IVA, per prodotto reso franco al punto di carico presso i singoli Centri di Allevamento dell'Agenzia.

ART. 6

Termini e modalità per la fornitura

1. L'accettazione della richiesta, previa autorizzazione del Servizio Tutela della Natura e delle Politiche Forestali dell'ADA, avverrà con nota del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell'Agenzia in cui si autorizza il Servizio Territoriale di competenza alla vendita dei capi.
2. Il Servizio Territoriale provvederà a comunicare al richiedente, se possibile attraverso posta elettronica, la conferma della fornitura con le modalità di pagamento, indicando la somma da versare calcolata mediante l'applicazione dei prezzi unitari regionali per tipologia di specie, comprensiva di IVA e ogni altro onere.
3. Il Servizio Territoriale, una volta ricevuto il pagamento, emetterà fattura accompagnatoria che dovrà essere trasmessa, se possibile, via e-mail all'acquirente.
4. La fattura quietanzata costituirà titolo per il ritiro degli esemplari acquistati.
5. Il prodotto dovrà essere prelevato a cura e spese del cessionario entro gg. 20 dal ricevimento della fattura.
6. La consegna avverrà presso il Centro di Allevamento che sarà indicato nella lettera di vendita.

Art. 7

Norma finale

1. È fatto obbligo a tutto il personale di rispettare e far rispettare le disposizioni organizzative fornite con la presente circolare.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti istruzioni costituisce violazione disciplinare sanzionabile secondo contratto di lavoro..